

garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari del Marocco, della Giordania, d'Israele e di Cipro, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine	Volume contingenziale (t)	Dazio contingenziale (%)
09.1114	0603 10 51	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi: — dal 1° novembre al 31 maggio	Marocco	316,5	dal 1° novembre al 31 dicembre 1992: 2,1 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1993: 0
	0603 10 53				
09.1152	0603 10 55		Giordania	52,7	
09.1306	0603 10 61		Israele	17 935	
	0603 10 65				
	0603 10 69				
09.1420		— dal 1° giugno al 31 ottobre	Cipro	67,5	dal 1° novembre al 31 dicembre 1992: 5,4 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1993: 0
	0603 10 11				
	0603 10 13				
	0603 10 15				
	0603 10 21				
	0603 10 25				
	0603 10 29				

Nei limiti di detti contingenti il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3189/88, (CEE) n. 2573/87 e (CEE) n. 4162/87, per quanto concerne i contingenti del Marocco, della Giordania e d'Israele, e in conformità delle disposizioni in materia del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda il contingente relativo a Cipro.

2. La concessione del beneficio dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti in causa e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

Tuttavia, le quantità dei prodotti in questione che hanno formato oggetto del ripristino dei dazi doganali importate nella Comunità nel periodo nel quale è ancora in vigore detto ripristino, vanno escluse dalle quantità oggetto di prelievo sul volume contingenziale tariffario in questione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.